



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Roberta Crucitti	Presidente
Valentino Lenoci	Consigliere
Maria Clara Sali	Consigliere
Gianluca Bordon	Consigliere
Andrea Antonio Salemme	Consigliere Rel.

Oggetto:

*IRPEG	IRES
ACCERTAMENTO	
Ud.04/02/2026 CC	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7526/2017 R.G. proposto da:

■■■■■ ■■■■■ Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato ■■■■■ ■■■■■ unitamente
all'avvocato ■■■■■ ed el. dom. presso il primo in Roma, Via ■■■■
■■■■■

-ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio-
Roma n. 5228/2016 depositata il 19/09/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal
Consigliere Andrea Antonio Salemme.



FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] S.R.L., avente ad oggetto l'attività di costruzione e restauro di edifici, era attinta dall'avviso di accertamento n. [REDACTED] per l'annualità 2007, che, sulla base di PVC del 05/11/2008 della Guardia di Finanza di Velletri, procedeva a rettifica del reddito dichiarato, liquidando maggiori imposte dirette ed indirette, oltre interessi e sanzioni.

A carico della contribuente, già in data 19/12/2007, la Guardia di Finanza, in esito ad indagine ispettiva, aveva redatto un primo PVC, dal quale emergevano maggiori ricavi non dichiarati in riferimento ad alienazioni immobiliari nel biennio 2003-2004, sicché l'Agenzia delle entrate di Velletri aveva emesso, per le corrispondenti annualità, avvisi di accertamento poi definiti in adesione.

Successivamente, la contribuente veniva nuovamente interessata da verifica sulle movimentazioni bancarie per il periodo dal 2003 al 2007. La verifica si concludeva con il suddetto PVC del 05/11/2008, contenente contestazione di maggiori ricavi non dichiarati, per le corrispondenti annualità, in relazione a versamenti e prelevamenti sui conti correnti dell'amministratore [REDACTED] [REDACTED] presuntivamente riferibili alla contribuente. Seguiva l'emissione dell'avviso menzionato in apertura (oltreché: di altro avviso, relativo all'annualità 2003, estraneo al presente giudizio, la cui impugnazione è stata decisa favorevolmente alla contribuente dalla CTP di Roma sentenza n. 411/32/12 del 13 novembre 2012, confermata in appello giusta sentenza della CTR del Lazio n. 5240/21/14 del 6 maggio 2014 depositata il 21 agosto 2014, non impugnata; e degli avvisi e di una cartella di pagamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, oggetto del giudizio n. 3028 del 2017 R.G., fissato per la trattazione in questa stessa adunanza camerale).

2. La contribuente impugnava il suddetto avviso.



3. L'adita CTP di Roma, con sentenza n. 9559/48/15, pubblicata il 4 maggio 2015, accoglieva il ricorso, ritenendo che non fosse stata provata l'intestazione fittizia di conti dell'Ilardo, in quanto «non risulta essere stato fornito alcun collegamento, oltre al ruolo di dominus e socio, atta a consentire di poter ritenere interamente riconducibile alla società ogni operazione finanziaria non giustificata, né risulta chiarito quali elementi concreti siano stati utilizzati dall'ufficio e fini del proprio convincimento».

4. Proponeva appello l'Ufficio, parzialmente accolto dalla CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, alla stregua della seguente motivazione:

«Va rilevato che - sulla questione ritenuta assorbente dalla CTP nella sentenza impugnata, ovvero che non era stato dimostrato un collegamento fra la società ricorrente ed il socio-amministratore [REDACTED] [REDACTED] tale da consentire di ritenere interamente riconducibile alla società ogni operazione finanziaria non giustificata - la sentenza della CTP che aveva accolto i ricorsi nei confronti di analoghi avvisi di accertamento per gli anni 2004, 2005 e 2006 è stata appellata dalla Agenzia delle Entrate e la CTR Lazio, sezione 28, con sentenza n. 4060/2016 depositata in data 23 giugno 2016, ha accolto l'appello con argomentazioni che questo Collegio pienamente condivide e che di seguito si trascrivono: [...]. Nelle controdeduzioni presentate dalla parte sono contenute eccezioni generiche e si richiama, senza produrla integralmente, la documentazione depositata presso il Pubblico Ministero in sede penale. In allegato alla memoria illustrativa è depositata soltanto una lista [dei] movimenti relativa al c/c n. [REDACTED] presso Banca [REDACTED] e si afferma come giustificata una operazione di beneficenza relativa al versamento a favore della parrocchia per il rifacimento del tetto, in data 16 marzo 2007, che è stata invece ripresa a tassazione. Nella "lista movimenti" sopra citata è in effetti indicata, in data 16 marzo 2007[,], una disposizione per euro 25.000,00 a favore di "[REDACTED]"



██████████ avente come causale "Contributo famiglia ██████████ per restauro soffitto ligneo cattedrale".

Ritiene il Collegio che in relazione al suddetto prelevamento per euro 25.000,00 sia stato indicato il soggetto beneficiario ed è stata fornita quindi idonea giustificazione in ordine alla affermazione secondo cui tale operazione non ha rilevanza ai fini della determinazione dell'imponibile, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

L'appello della Agenzia delle Entrate deve quindi essere accolto, tranne che per il suddetto importo di euro 25.000,00 [...]».

5. La contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 32 [del] D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/72 e [de]gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».

1.1. Per il tramite del richiamo della sentenza della CTR n. 4060 del 2016, la CTR «ha, erroneamente ed ingiustamente, ritenuto legittima la riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie del prof. ██████████ compiuta dall'Amministrazione finanziaria per il solo 'fatto che quest'ultimo fosse amministratore unico socio della società'[,) rafforzata dal fatto che ██████████ unitamente alla moglie ██████████ possedeva la maggioranza delle quote sociali della ██████████ S.r.l.'».

1.2. Il motivo – che supera il vaglio di ammissibilità, in quanto enuclea con precisione i profili di ritenuta illegittimità della sentenza impugnata, ragguagliandoli a corrispondente censura – è fondato e merita accoglimento.

1.2.1. Come chiarito in una recente pronuncia di questa S.C., «la riferibilità al contribuente dei conti intestati al coniuge o al familiare può essere ricavata da elementi sintomatici, quali, ad esempio: il rapporto di



stretta familiarità, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l'infedeltà delle dichiarazioni e l'esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone (cfr., da ult., Cass., n. 23938 del 12/06/2025, in motiv.); elementi ulteriori rispetto al vincolo familiare, il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, rilevanti in quanto idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del terzo intestatario del conto è incompatibile con - o comunque non può giustificare - le movimentazioni riscontrate sul conto stesso, il quale, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettiva dell'accertato (Cass. nn. 34747 del 12/12/2023, Rv. 669843-01; 20816 del 21/07/2024, Rv. 672031-01, in motiv.; conf., già in precedenza, Cass. n. 7758 del 20/03/2019, Rv. 653517-01, secondo cui "la qualità di socio in capo al soggetto sottoposto a indagini finanziarie ne riduce la lontananza dalla società alla quale partecipa, e pertanto consente all'Amministrazione di riferire al contribuente le movimentazioni [...], in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale")» (Cass. n. 34668 del 2025, in motiv.; conf. Cass. n. 5971 del 2026, in motiv.).

Ulteriormente, sulla medesima china, in una fattispecie analoga a quella che ne occupa, questa S.C. ha ribadito il principio a termini del quale «in tema di accertamenti bancari, la presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che l'Amministrazione finanziaria fornisca la prova della riferibilità del conto, pur se formalmente intestato a terzi, al contribuente, non occorrendo tuttavia necessariamente dimostrare che il conto sia utilizzato soltanto da



quest'ultimo, posto che altrimenti la presunzione sarebbe limitata al solo caso di conto fittiziamente intestato» (così Cass. n. 10364 del 2025, la quale, in motiv., ha ritenuto che il giudice d'appello avesse correttamente ritenuto i presupposti per l'applicazione della presunzione, in quanto aveva fatto «riferimento ad un passo dell'accertamento, laddove si precisa che è stato esibito dagli interessati un riepilogo esplicativo, da cui si evince che i conti dei soci vengono 'utilizzati anche per operazioni legate alle attività d'impresa della società [C.] e della ditta individuale come professionista del sig. [D.]', ciò comportando l'assenza di una netta separazione tra la sfera privata e quella professionale. D'altro canto, è proprio la società contribuente che riprendendo con il sesto motivo di ricorso la circostanza dell'appartenenza della maggior parte dei conti oggetto di indagine al socio [D.], chiarisce che 'su questi conti correnti - fatto indiscusso - transitavano somme inerenti la società, ma soprattutto facenti capo alle attività individuali del [D.] e della consorte, nonché alle loro movimentazioni personali'»).

E nell'alveo di tali insegnamenti si inserisce anche quello secondo cui «in tema di accertamenti per IVA e per imposte dirette sui redditi di società di persone a ristretta base familiare in cui gli unici due soci sono coniugi e uno dei due è anche legale rappresentante, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari a loro intestate, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, desumendo circostanziati indizi, tra l'altro, dalla relazione di parentela di primo grado tra i soci e dal fatto che uno dei due è legale rappresentante, elementi idonei a far presumere la sovrapposizione tra interessi personali e della società, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa» (Cass. n. 31759 del 2024).

Invero, alla stregua di tale ultima pronuncia, l'indistinguibilità di interessi sociali e personali, con conseguente riferibilità dei conti ad una



società di per sé a ristretta base partecipativa, è viepiù fondata sulla «relazione di parentela di primo grado tra i [due soli] soci» e sul «fatto che uno dei due è legale rappresentante».

1.2.2. La sentenza impugnata non ha fatto applicazione dei superiori insegnamenti, atteso che ha ritenuto di poter riferire alla contribuente - della natura della cui compagine sociale nulla dice - i conti correnti [redacted] sulla base dei meri elementi, di per sé soli non significativi in tal senso, che costui rivestiva in seno ad essa la qualità di socio ed amministratore unico e, insieme alla moglie, deteneva una non meglio precisata maggioranza delle partecipazioni sociali.

Afferma la sentenza impugnata che i superiori elementi basterebbero a far ritenere «che l'amministratore-socio era di fatto il 'dominus' della società».

Nondimeno, ai fini della legittimità della presunzione di cui all'art. 32 DPR n. 600 del 1973 in riferimento ai conti dell'amministratore, ancorché unico ed ancorché socio che dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza, non rileva tanto il profilo amministrativo-gestorio in relazione ad un controllo pur penetrante esercitato sulla società, ma l'emersione di un centro di potere che, facendo perno sul medesimo, è suscettivo di annullare, in una sostanziale sovrapposizione di piani, gli interessi sociali in quelli personali: ciò solo consentendo di riflesso di porre in relazione, e quindi, di collegare, i conti correnti di un tale amministratore alla società.

2. Secondo motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art 360 n. 5 c.p.c.».

2.1. «L'Amministrazione finanziaria ha omesso il deposito dei documenti giustificativi. In particolare con riferimento alle movimentazioni riferibili ai c/c [redacted] e [redacted] intestati alla società contribuente, oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate; soprattutto



ha omesso il deposito dell'elaborato contabile relativo alle movimentazioni extracontabili allegato al PVC o comunque ha omesso una loro indicazione analitica. Elemento non certo trascurabile se si osserva che, in riferimento all'annualità 2007, la quasi totalità dei presunti maggiori ricavi riguardano le movimentazioni extracontabili di [REDACTED] rilevate dalla Guardia di Finanza».

2.2. Il motivo è inammissibile.

La contribuente non allega di aver eccepito il difetto di prova già in primo grado, producendo anzi essa medesima (come riferito dall'Agenzia a p. 7 controric.) i due PP.VV.CC., ritenuti di per sé esaustivi dalla CTR al fine di corroborare le pretese rassegnate in avviso, senza necessità, dunque, ulteriormente, dei «documenti giustificativi».

3. Terzo motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art 360 n. 5 c.p.c.».

3.1. «Si denuncia il vizio di mancanza di motivazione poiché la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto apoditticamente che non sia stata fornita idonea giustificazione delle movimentazioni rilevate sui conti correnti personali del socio amministratore [REDACTED]». Segue elenco ed analisi della documentazione giustificativa prodotta.

3.2. Preliminarmente è a rilevarsi come il motivo si sottragga alle eccezioni di inammissibilità di cui al controricorso, giacché, i fatti decisivi oggetto del denunciato omesso esame emergono dal pedissequo sviluppo argomentativo, a termini del quale viene fatto segno di censura l'obiettivo omesso esame, di là dai documenti, delle giustificazioni in sé offerte dalla contribuente onde vincere la presunzione di cui all'art. 32 DPR n. 600 del 1973.

In tale prospettiva, il motivo è svolto sotto un corretto paradigma censorio.

3.3. Esso, tenuto conto di ciò, è fondato.



3.3.1. La S.C. insegna che, «in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze» (cfr., ad es., Cass. n. 13112 del 2020). In ragione di quanto precede, la presunzione «consente all'Amministrazione finanziaria di riferire 'de plano' ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente» (Cass. n. 10249 del 2017). Ciò significa che, «qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili» (in termini, Cass. n. 15857 del 2016).

Donde, «poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo



stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione» (Cass. n. 10480 del 2018).

3.3.2. La CTR – pur avendo correttamente escluso alcuna efficacia vincolante dell'archiviazione dell'Ildardo nel procedimento penale (atteso che si tratta di un provvedimento reso allo stato degli atti, privo di alcuna efficacia di accertamento e finanche revocabile; provvedimento "a fortiori" irrilevante anche agli effetti del neointrodotta art. 21-bis. D.Lgs. n. 74 del 2000, il quale riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sola sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione) – nondimeno (eccezion fatta per il prelievo di euro 25.000 a favore della [REDACTED]) abdica al compito di analiticamente esaminare, rendendo conto degli esiti in motivazione, le giustificazioni ed i relativi documenti opposti dalla contribuente alle movimentazioni contestate.

4. L'accoglimento del primo e del terzo motivo determina l'assorbimento del quarto (indicato in ricorso come «3.1»), volto a denunciare l'omessa pronuncia sui motivi di ricorso proposti in primo grado, dichiarati assorbiti dal primo giudice e riproposti in appello (con riguardo a: «Illegittimità e nullità degli avvisi di accertamento per difetto e carenza di attività valutativa da parte dell'Amministrazione; acritica trascrizione del processo verbale della Guardia di Finanza»; «Illegittimità degli avvisi di accertamento per doppia imposizione, in quanto già erano stati emessi e definiti accertamenti per gli anni 2003 e 2004»).

5. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.

P.Q.M.

In accoglimento del primo e del terzo motivo, quest'ultimo ai sensi di cui in motivazione, rigettato il secondo ed assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.



Il Presidente
Roberta Crucitti

